

dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono quelli indicati all'allegato I.

3. Per la campagna di commercializzazione 1991 gli importi settimanali del livello guida, ridotti in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 e previa applicazione del coefficiente riduttore di cui all'articolo 1, lettera b) del presente regolamento, secondo quanto dispone l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CEE)

n. 3013/89, sono costituiti dagli importi indicati all'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione